

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

COPIA

DECRETO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI
DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|--|---|
| Num. Decreto: 10 Data: 16/06/2011 | Oggetto: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (I.C.I.). |
| | |

L'anno duemilaundici, il giorno sedici, del mese di giugno, nel Palazzo Comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott.ssa Maria Virginia Rizzo, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto Prefettizio n° 689 Area/ Gab del 11/04/2011 e nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 42 del D.Lgs n° 267/2000 con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Egidi:

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (I.C.I.).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D. Lgs. n. 504/92 che ha istituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del D.L. 8/8/96 n. 437 convertito con modificazioni con L. 556/96;

Visti gli art. 58 e 59 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446 che in materia di imposta comunale sugli immobili e relativa potestà regolamentare, hanno, tra l'altro ampliato le possibilità di manovra dei Comuni estendendo la facoltà di applicazione dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili approvato con atto di C.C. n. 18 del 25/02/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, ed in particolare l'art. 1, – *Esenzione ICI prima casa* – il quale, al comma 1) ha previsto a decorrere dall'anno 2008 l'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. n. 504/1992, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

Considerato, inoltre, che il medesimo D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, sempre all'art. 1, comma 2. ha stabilito che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D. Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con Regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2011, il quale ha differito al 30 giugno 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali;

Atteso che è intendimento di questa Amministrazione Comunale disciplinare ulteriormente l'articolo 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili approvato con atto di C.C. n. 18 del 25/02/1999 e successive modificazioni e

integrazioni, prevedendo che i soggetti passivi che concedono le unità immobiliari a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli), per poter e ottenere i benefici concessi devono possedere i requisiti richiesti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

Di integrare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con atto di C.C. N. 18 del 25/02/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'aggiunta, all'art. 5 del comma 6 ter, come in appresso:

Art. 5

Pertinenze delle abitazioni principali e dei fabbricati.

omissis

6. ter - I soggetti passivi, di cui al comma 6 bis, dell'art. 5, per potere ottenere il beneficio della sola aliquota ridotta, per le unità immobiliari di tipologia catastale A1- A8 e A9, concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli) i quali abbiano posto la loro dimora abituale nell'immobile, devono possedere i requisiti richiesti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Inoltre, per beneficiare dell'esenzione, nei casi previsti dal D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126, i soggetti passivi che concedono le unità immobiliari di tipologia catastale da A2 ad A7, in comodato d'uso a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli), i quali abbiano posto la loro dimora abituale nell'immobile, devono possedere i requisiti richiesti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Le richieste pervenute in corso d'anno avranno efficacia dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione di cui ai precedenti commi.

omissis

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Rag. Ciotti Anna Maria

PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267:

RESPONSABILE SETTORE CONTABILE - FAVOREVOLE - RAG. ANNA MARIA CIOTTI

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Rimini prot. 689 del 11/04/2011;

Vista l'allegata proposta del Responsabile del Settore Contabile inerente l'oggetto;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta dai responsabili interessati;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 504/92 che ha istituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del D.L. 8/8/96 n. 437 convertito con modificazioni con L. 556/96;

Visti gli art. 58 e 59 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446 che in materia di imposta comunale sugli immobili e relativa potestà regolamentare, hanno, tra l'altro ampliato le possibilità di manovra dei Comuni estendendo la facoltà di applicazione dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili approvato con atto di C.C. n. 18 del 25/02/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, ed in particolare l'art. 1, – *Esenzione ICI prima casa* – il quale, al comma 1) ha previsto a decorrere dall'anno 2008 l'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. n. 504/1992, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

Considerato, inoltre, che il medesimo D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, sempre all'art. 1, comma 2. ha stabilito che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D. Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con Regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2011, il quale ha differito al 30 giugno 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali;

Atteso che è intendimento di questa Amministrazione Comunale disciplinare ulteriormente l'articolo 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili approvato con atto di C.C. n. 18 del 25/02/1999 e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo che i soggetti passivi che concedono le unità immobiliari a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli), per poter e ottenere i benefici concessi devono possedere i requisiti richiesti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

Di integrare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con atto di C.C. N. 18 del 25/02/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'aggiunta, all'art. 5 del comma 6 ter, come in appresso:

Art. 5

Pertinenze delle abitazioni principali e dei fabbricati.

omissis

6. ter - I soggetti passivi, di cui al comma 6 bis, dell'art. 5, per potere ottenere il beneficio della sola aliquota ridotta, per le unità immobiliari di tipologia catastale A1- A8 e A9, concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli) i quali abbiano posto la loro dimora abituale nell'immobile, devono possedere i requisiti richiesti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Inoltre, per beneficiare dell'esenzione, nei casi previsti dal D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni dalle Legge 24 luglio 2008 n. 126, i soggetti passivi che concedono le unità immobiliari di tipologia catastale da A2 ad A7, in comodato d'uso a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli), i quali abbiano posto la loro dimora abituale nell'immobile, devono possedere i requisiti richiesti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Le richieste pervenute in corso d'anno avranno efficacia dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione di cui ai precedenti commi.

omissis

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL COMMISSARIO

f.to Dr.ssa Maria Virginia Rizzo

Letto e sottoscritto

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
f.to DOTT. MARIA VIRGINIA RIZZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

n. pubblicazione on line 867 Data 17/06/2011

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna
sul sito informatico comunale.

IL RESPONSABILE
f.to RAG. ANNA MARIA CIOTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico comunale ai sensi dell'art. 32, 5° comma, della legge n° 69 del 18.06.2009.

dal 17/06/2011 al 02/07/2011

IL RESPONSABILE
f.to RAG. ANNA MARIA CIOTTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Il presente decreto è divenuto esecutivo (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000) in data _____

Coriano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI